

*Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito Territoriale di Asola (MN)*

**CRITERI DI UTILIZZO
DEL FONDO SOCIALE REGIONALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AGLI ENTI GESTORI DI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ANNO 2026**

(DGR N. XII/6652 DEL 03.08.2026)

*Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro,
Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara,
Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco*

Regione Lombardia con (DGR N. XII/6652 del 03.08.2026) ha assegnato le risorse del Fondo Sociale Regionale all'Ambito territoriale di Asola per un importo complessivo di € 341.616,06, con un incremento di € 9.495,09 rispetto all'assegnazione dell'anno precedente, per sostenere i seguenti servizi:

AREA MINORI E FAMIGLIA

- Affidi di minori a Comunità o a Famiglia (eterofamiliare o a parenti entro il 4° grado)
- Assistenza Domiciliare Minori (ADM)
- Comunità educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l'Autonomia (CEM)
- Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia (AN)
- Centro Ricreativo Diurno e Centro Aggregazione Giovanile (CRD, CAG)
- Servizio Educativo Diurno (Centro Educativo Diurno e Comunità Educativa Diurna)

AREA DISABILI

- Servizio Assistenza Domiciliare (SADH)
- Centro Socio Educativo (CSE)
- Servizio Formazione all'Autonomia (SFA)
- Comunità Alloggio Disabili (CAH)
- Comunità di accoglienza residenziali per disabili accreditate come Comunità Socio Sanitarie (CSS)

AREA ANZIANI

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
- Alloggio Protetto per Anziani (APA)
- Centro Diurno Anziani (CDA)
- Comunità Alloggio Sociale per Anziani (CASA)

Il Fondo Sociale regionale viene assegnato per sostenere le Unità d'Offerta, i Servizi/interventi funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette agli utenti e per sostenere i bisogni delle famiglie.

Si tratta quindi di una fonte di co-finanziamento che si affianca alle altre voci di copertura del costo dei servizi (finanza propria dell'ente gestore, quote a carico dell'utenza...).

Si stabilisce inoltre che una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:

- ✓ Nella misura massima del **5%** del Fondo assegnato (pari ad € 17.080,80) per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un **fondo di riequilibrio/riserva**, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.
- ✓ Nella misura massima del **10%** del Fondo assegnato (pari ad € 34.161,60) per **“altri servizi e interventi”**, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l’inclusione sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, fondo di solidarietà, ecc.).

Regione Lombardia nella quantificazione del Fondo da assegnare agli ambiti territoriali ha introdotto per l’anno 2026 i seguenti criteri di riparto, a livello regionale, per le risorse di parte corrente:

- 50% su base capitaria (pop. ISTAT 01.01.2025);
- 30% sul numero posti nelle unità d’offerta attive al 31.12.2025 (rif. Anagrafica Regionale AFAM), sul numero utenti dei servizi domiciliari (anziani, disabili e minori) e sul n. minori in affidamento familiare;
- 20% in base al numero di unità d’offerta cofinanziate con il FSR rapportato sul numero totale della Unità d’Offerta attive al 31.12.2025 esclusi i Centri Ricreativi Diurni per Minori (rif. AFAM).

Ai fini della determinazione delle **unità di offerta finanziabili** si precisa che sono **ammesse**:

- le unità di offerta sociali quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 23 aprile 2018 n. XI/45 e in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della L.R. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano;
- le unità di offerta attive nel 2026; nel caso in cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2026, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2026;
- le unità d’offerta per la prima infanzia quali asili nido, micro nidi, centri prima infanzia, nidi famiglia etc. solo se in possesso dell’accreditamento;

- i servizi in cui le entrate percepite nell'anno 2025 sono inferiori alle uscite. Si precisa che nelle entrate viene considerata la quota di FSR ricevuta nel 2025 sulla rendicontazione dell'anno 2024. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'Ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell'anno 2025;
- le spese del personale regolarmente retribuite.

Il contributo regionale erogabile per ogni servizio

- non potrà mai essere superiore al disavanzo di gestione, quindi la somma erogata contribuirà solo al raggiungimento del pareggio di gestione e non ad eventuali utili;
- deve essere riconosciuto nella quota minima di € 300,00 al di sotto della quale non può essere riconosciuto il contributo.

Non sono ammesse al finanziamento:

- ✓ le unità di offerta sperimentali;
- ✓ le unità di offerta non attive nel 2025;
- ✓ le unità di offerta che hanno iniziato l'attività nel 2026.

L'Assemblea dei Sindaci, considerando la programmazione dell'Ambito, a seguito della raccolta delle rendicontazioni da parte degli Enti gestori assegnerà un budget ad ogni tipologia di offerta e approverà il piano di riparto del FSR.

CRITERI DI UTILIZZO PER CIASCUNA AREA

AREA MINORI

ASILI NIDO E MICRONIDI (AN)

Per Asilo Nido si intende il servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambini dai 3 mesi ai 3 anni con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato presso strutture anche aziendali (nido aziendale).

Per Micro Nido si intende il servizio di tipo diurno, pubblico o privato oltre che promosso e gestito da associazioni di famiglie, di capacità ricettiva massima di 10 bambini dai 3 mesi ai 3 anni con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato

Le strutture che possono accedere a contributo devono essere accreditate.

Il contributo verrà assegnato valorizzando:

- presenza di bambini disabili: € 1.000,00 per ogni bambino beneficiario dell'assistenza ad personam (documentando l'attività svolta);
- il numero di bambini frequentanti (media dei bambini negli 11 mesi di esercizio).

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG)

Per Centro di Aggregazione giovanile si intende l'unità d'offerta per la generalità dei giovani destinato a giovani ed adolescenti, in particolare ai soggetti in condizione di emarginazione e ragazzi per i quali dopo l'orario scolastico non esistono opportunità aggregative e ricreative né familiari, né collettive. Offre opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, iniziative contenuti formativi e socializzanti.

Le spese generali ammissibili a contributo non possono essere più del 60% delle spese di personale.

Il contributo verrà assegnato in base al numero di posti autorizzati, qualora il numero di iscritti fosse inferiore ai posti autorizzati verrà considerato il numero degli iscritti effettivi.

CENTRI RICREATIVI DIURNI (CRD)

Per Centro Ricreativo Diurno per minori si intende il servizio socio assistenziale che svolge attività ricreative, di tempo libero, di socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.

E' possibile riconoscere il contributo a condizione che venga presentata la rendicontazione riferita all'attività svolta nell'anno 2025 e che l'unità d'offerta sia presente in AFAM.

Il contributo verrà assegnato in proporzione al numero di iscritti effettivi per turno e riconoscendo un contributo forfettario per ogni bambino disabile inserito.

Sono ammessi al finanziamento i Centri gestiti da enti pubblici.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)

Per assistenza domiciliare minori si intende un servizio educativo svolto prevalentemente al domicilio con la finalità di favorire lo sviluppo armonico del minore, sostenendolo nella crescita e nella socializzazione.

In caso di gestione con appalto, le spese ammissibili a contributo sono la somma delle spese del personale più le spese generali fino ad un massimo del 60% di quella del personale.

Non sono finanziabili progetti di assistenza domiciliare attuati a seguito di presentazione di progettualità legate alla Legge 162/98 o 285/96.

In caso di gestione con voucher, è ammissibile a rendicontazione solamente la spesa sostenuta per il servizio di assistenza educativa domiciliare erogato tramite il voucher sociale e non sono comunque sovrapponibili sulla stessa prestazione finanziamento del Fondo Sociale Regionale con quello del Fondo Nazionale Politiche Sociali. In particolare il primo è destinato ai servizi consolidati, mentre il FNPS è destinato a finanziare interventi innovativi/sperimentali.

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza per i propri utenti.

AFFIDI FAMILIARI E INSERIMENTO IN COMUNITÀ

In relazione alle spese sostenute per affidi familiari e inserimenti in struttura, detraendo eventuali finanziamenti su Fondi regionali o statali, verrà applicata una percentuale di contribuzione nel rispetto del limite del budget stanziato e documentato da atti di impegno di spesa.

SERVIZI RESIDENZIALI PER I MINORI (COMUNITÀ FAMILIARE - COMUNITA' EDUCATIVA)

E' una struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione.

Le "spese generali" ammissibili a contributo non possono essere più del 60% delle spese del personale.

Pertanto "le spese ammissibili a contributo" sono la somma delle spese del personale più le spese generali fino ad un massimo del 60% di quelle del personale detratte delle rette introitate.

AREA DISABILI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

E' un servizio diurno per disabili la cui fragilità non può essere riconducibile al sistema socio sanitario, la struttura eroga interventi socio-educativi o socio animativi finalizzati all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale.

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza per i propri utenti disabili frequentanti i servizi CSE presenti nell'area dell'ATS Val Padana.

SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)

E' un servizio diurno per persone disabili che prevede progetti personalizzati volti all'acquisizione dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, destinatari dell'intervento sono persone tra i 16 anni e i 35.

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza per i propri utenti disabili frequentanti i servizi SFA presenti nell'area dell'ATS Val Padana.

COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI (CSS)

La Comunità alloggio disabili è una struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, per disabili la cui fragilità non sia ricompresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. La struttura può avere accreditamento con il sistema socio sanitario per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore dei propri ospiti. Sono ammessi a finanziamento i costi di gestione escluse le spese per investimenti e spese straordinarie.

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza per i propri utenti disabili frequentanti i servizi residenziali presenti nell'area dell'ATS Val Padana.

AREA ANZIANI e DISABILI

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD/SADH)

Si intende il servizio svolto a favore del cittadino che necessita di aiuto per l'igiene personale (alzato, bagno/doccia...), l'igiene ambientale e domestica, svolto da personale qualificato (Asa, Oss), l'erogazione di servizi di telesoccorso, pasti domiciliari.

Non sono ammissibili a contributo i SAD che non abbiano spese di personale ASA per l'assistenza domiciliare. Non verranno finanziate le spese relative a sole prestazioni complementari (pasti, telesoccorso, trasporti..) in assenza di interventi domiciliari.

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza per i propri utenti.

ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI (APA)

Si tratta di una struttura costituita da più unità abitative indipendenti, date in locazione ad anziani con fragilità sociali che scelgono l'alloggio come proprio domicilio. E' caratterizzata dalla presenza di un gestore pubblico o privato che ne

assume la responsabilità e la conduzione. Si configura come sostegno sussidiario alle persone anziane e alle loro famiglie ma anche come supporto alla rete territoriale dei servizi sociali.

Le “spese generali” ammissibili a contributo non possono essere più del 60% delle spese del personale.

Pertanto “le spese ammissibili a contributo” sono la somma delle spese del personale più le spese generali fino ad un massimo del 60% di quelle del personale.

Vengono ammesse al finanziamento le Unità d’Offerta APA che accolgono i residenti di qualsiasi Comune dell’Ambito di Asola.

Approvato nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 09 settembre 2026